

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2022**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto l’articolo 4, lett. b) e c), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, la promozione dell’educazione e della sicurezza stradale, nonché la collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio e alla soluzione di problemi legati alla mobilità ed alla sicurezza della circolazione; vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 18 maggio 2022, con la quale viene sottoposta al Comitato Esecutivo la stipula di un Accordo di collaborazione tra l’Ente, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e la Fondazione Filippo Caracciolo, di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabile, per la realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione in materia di educazione e sicurezza stradale; visto lo schema di Accordo, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole, predisposto, per le parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici, ai sensi dell’articolo 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; preso atto che la collaborazione riguarda in particolare i seguenti ambiti di studio, formazione e ricerca di interesse comune: - catena di eventi relativi all’incidentalità stradale; - infortuni stradali; - fattori di rischio antropici e comportamentali e relative ripercussioni sulla sicurezza stradale; - relazione tra stato di salute e incidentalità stradale; - educazione stradale e sensibilizzazione alla sicurezza stradale; tenuto conto che nell’ambito della collaborazione sono previsti l’organizzazione di seminari e corsi di alta formazione sulle tematiche dell’incidentalità e della salute, l’elaborazione di progetti in materia di sicurezza della circolazione e della guida, con particolare riferimento agli sviluppi della guida autonoma, nonché la realizzazione di studi ed eventi di sensibilizzazione sulla sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) al fine di sviluppare la consapevolezza dei relativi rischi per la sicurezza della guida e della circolazione; tenuto conto che l’Accordo non comporta oneri economici diretti ed aggiuntivi a carico delle parti, che parteciperanno alla collaborazione con proprie risorse intellettuali, strumentali e finanziarie previste nei rispettivi bilanci; preso atto che la Fondazione Caracciolo ha manifestato pieno interesse e disponibilità alla suddetta collaborazione, in conformità alle finalità istituzionali per la stessa previste; ritenuto di dare corso all’iniziativa, che risulta coerente con gli indirizzi strategici della Federazione per i trienni 2020-2022 e 2023-2025 come deliberati dall’Assemblea; **autorizza** all’unanimità la stipula di un Accordo di collaborazione di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile, tra l’ACI, l’Università degli Studi di Roma “La

Sapienza" - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e la Fondazione Filippo Caracciolo, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**Accordo di collaborazione**

**Tra**

Il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell'Università La Sapienza (nel seguito denominato "Dipartimento"), con sede in Roma - CAP 00161 - Via Caserta, 6 Partita I.V.A. 02133771002 e Codice Fiscale 80209930587, rappresentato per la firma del presente atto dalla prof.ssa Ersilia Barbato, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, e dalla dott.ssa Rosalba Simeone, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile Amministrativa Delegata del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, domiciliati per la carica ove sopra

**e**

l'Automobile Club d'Italia, P. IVA 00907501001, (nel seguito denominato "ACI"), rappresentato dal Presidente, Ing. Angelo Sicchi Damiani, domiciliato per la carica presso l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, Roma

**e**

la Fondazione Caracciolo (nel seguito denominata "Fondazione") con sede e domicilio fiscale in Via Solferino, 32 - 00185 Roma, (Codice Fiscale 97135220586 - Partita IVA: 07859931003) nella persona della d.ssa Giuseppina Fusco, ivi domiciliata per la carica, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante;

Il Dipartimento, ACI, Fondazione Caracciolo sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

**Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito**

**PREMESSE**

- a) L'ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, e rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano;  
l'ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;  
l'ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili al fine della prevenzione dell'incidentalità.
- b) Il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali è una articolazione di Sapienza Università di Roma - ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile - dotata di autonomia sotto il profilo amministrativo ed organizzativo. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, didattiche e formative e di terza missione nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza nonché le funzioni ad esse correlate.  
Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate.
- c) La Fondazione Filippo Caracciolo, centro studi di riferimento della Federazione ACI, è un ente di ricerca senza fini di lucro, istituito da ACI, fondatore permanente. Persegue lo scopo di realizzare e promuovere gli studi e la ricerca scientifica nel campo della mobilità, con particolare riferimento alla sicurezza, all'accessibilità e alla tutela dell'ambiente. Si avvale

dell'apporto del Comitato Scientifico, composto da autorevoli esponenti del mondo accademico. Nell'ambito del settore di propria competenza la Fondazione Caracciolo:

- elabora e pubblica studi e ricerche;
- organizza tavoli tematici, convegni e seminari;
- promuove e organizza iniziative formative ed eventi di divulgazione scientifica;
- collabora con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

Appare coerente con le finalità delle Parti contraenti attivare una specifica collaborazione mediante l'utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada.

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Con il presente Accordo di collaborazione le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:

- (a) Studio e ricerca, proposta e attuazione di modelli di valutazione della catena di eventi nell'incidentalità stradale e di eventuali associazioni complesse, attraverso lo sviluppo di metodi innovativi di indagine e l'applicazione delle nuove tecnologie per la ricerca e la formazione finalizzata.
- (b) Sviluppo di sistemi di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati utili per migliorare le conoscenze degli infortuni occorsi in incidenti stradali, con particolare riguardo alle lesioni maxillo-facciali o con riflessi odontostomatologici, tenendo conto anche dell'impatto su alcuni settori lavorativi a maggior rischio, attraverso l'analisi di dati disponibili - derivanti in particolare dalla rilevazione emersa dallo studio delle patologie testa-collo, tenuto conto in particolare dei fattori di rischio antropici e comportamentali - finalizzati ad accrescere la sicurezza alla guida.
- (c) Promozione di ricerche e iniziative sull'educazione stradale e sensibilizzazione sulla problematica della mobilità sicura e sostenibile e delle conseguenze degli incidenti stradali, anche in ambito maxillo-facciale e odontostomatologico, stimolando la messa in atto di iniziative di riduzione del rischio, favorendo un approccio responsabile alla strada e alla guida e stimolando un'attenta e consapevole riflessione sui rischi e sui pericoli relativi all'uso dei veicoli, anche attraverso lo sviluppo di attività di ricerca, sperimentazioni e implementazione di modelli e strumenti di formazione e innovazione innovativi finalizzati ad aumentare la consapevolezza degli utenti della strada (simulatore di guida, laboratori in realtà virtuale ed aumentata, ecc.)
- (d) Elaborazione di progetti ed attività di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o soggetti privati esperti del settore, sulla sicurezza della guida e della circolazione, sul settore dell'autotrasporto e su quello dell'automotive, con la possibilità di un particolare focus sugli sviluppi della guida autonoma fino al livello 5.
- (e) Proposta di pianificazione e organizzazione congiunta di eventi seminari/corsi di alta formazione sulla tematica incidentalità e salute.
- (f) Sviluppo di ricerche mirate ad approfondire la relazione tra lo stato di salute e l'incidentalità stradale con un focus specifico sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS - Obstructive Sleep Apnea Syndrome), sulla base di dati disponibili, attraverso strumenti clinico-anamnestici validati e attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e metodologie applicative di raccolta dati (app).
- (g) Realizzazione di eventi di sensibilizzazione e azioni di comunicazione sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS - Obstructive Sleep Apnea Syndrome), al fine di aumentare la conoscenza del rischio e la consapevolezza tra i gruppi più colpiti.
- (h) Sviluppo di sinergie e di iniziative finalizzate alla formazione alla guida sicura dei discenti del Corso di Alta formazione su Incidentalità stradale, lavoro e salute realizzato in collaborazione tra l'Università "Sapienza", INAIL, ACI e Fondazione Caracciolo.

Le attività sottostanti il presente Accordo non comporteranno trattamento di dati personali ulteriore rispetto a quello relativo ai sottoscrittori dell'accordo stesso.

#### **Articolo 2 - Referenti**

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente Accordo sono:

- per il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali di Sapienza Università di Roma il Responsabile Scientifico è la Prof.ssa Antonella Polimeni, e-mail [REDACTED]; il gruppo di lavoro è costituito dai Proff.. Valeria Luzzi, Paolo Palange e Paolo Villari.
- per l'ACI il Responsabile Scientifico è il Cons. Gerardo Capozza, Segretario Generale, e-mail [ufficiosegretariogenerale@aci.it](mailto:ufficiosegretariogenerale@aci.it); per le attività previste ai punti d) e g) dell'art. 1 i referenti sono il Dott. Dario Gargiulo e la Dott.ssa Sabina Soldi; il gruppo di lavoro è costituito dal Dott. Vincenzo Leanza, la Dott.ssa Lucia Vecere e la Dott.ssa Lucia Pennisi;
- per la Fondazione Caracciolo il Responsabile Scientifico è la Dott.ssa Giuseppina Fusco, e-mail [g.fusco@fondazionecaracciolo.it](mailto:g.fusco@fondazionecaracciolo.it); il gruppo di lavoro è costituito dal Dott. Francesco Ciro Scotto e dalla Dott.ssa Federica Cossu.

In caso di sostituzione del responsabile scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del responsabile scientifico subentrante.

#### **Articolo 3 - Impegni delle Parti**

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti, aggiuntivi e reciproci tra le stesse rispetto a quanto previsto nei relativi bilanci. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo risulterà coinvolto il personale di cui al presente Accordo.

Ciascuna Parte provvederà a:

- condividere e rendere disponibile all'altra Parte, il proprio materiale tecnico ossia documenti sotto qualsiasi forma, data base o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che dovessero risultare necessari per lo svolgimento del presente Accordo, nel rispetto della normativa sulla privacy e trattamento dei dati personali, richiamata all'art. 11 del presente Accordo, e compatibilmente con le norme previste dal Sistema Statistico Nazionale e dal vigente Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI;
- a consentire al personale dell'altra l'accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l'utilizzo delle attrezzature, anche di tipo informatico, presenti nei propri Laboratori che dovessero risultare necessarie per lo svolgimento della presente collaborazione.

#### **Articolo 4 - Durata e recesso**

La durata del presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, è fissata in anni tre dalla data dell'ultima sottoscrizione del presente accordo.

Il presente Accordo potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.

Alla scadenza dell'Accordo i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Articolo 5 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- se all'Università: Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, Via Caserta 6, 00161 Roma, att.ne Dott.ssa Rosalba Simeone.
- se all'ACI: Segreteria Generale, Via Marsala 8, 00185 Roma;
- se alla Fondazione Caracciolo: Presidenza, Via Solferino n. 32, 00185 Roma;  
o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

#### **Articolo 6 - Codice Etico**

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione.

#### **Art. 7 - Divulgazione dei risultati**

Le pubblicazioni e le diffusions dei risultati parziali o finali degli eventuali studi/ricerche, verranno effettuate previa intesa tra le Parti purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.

Le eventuali informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie – classificate come tali mediante l'apposizione della dicitura "riservato" o "confidenziale" o simile- derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni per tutta la sua durata.

Non sono considerate informazioni confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio prima della loro comunicazione all'altra Parte.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

#### **Art. 8 - Proprietà intellettuale**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del presente Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Per tutta la durata del presente accordo le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione degli eventuali risultati brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.

#### **Art. 9 - Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

#### **Art. 10 - Sicurezza sul lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

#### **Art. 11 - Protezione dei dati Personalni**

Le Parti si impegnano all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personalni del legale rappresentante**

AI sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le Parti dichiarano di essere informate, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali del proprio Legale Rappresentante per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvidenziali, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente Accordo, nonché per tutte le attività e finalità a questo correlate.

#### **Articolo 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo di collaborazione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

#### **Articolo 14 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo di collaborazione.

#### **Articolo 15 - Registrazione e spese**

Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Articolo 16 - Disposizioni finali**

Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto e stipulato in Roma, il [...].

Per il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche  
e Maxillo Facciali - Sapienza Università di Roma

Il Direttore  
(Prof.ssa Ersilia Barbato)

La Responsabile Amministrativa Delegata  
(Dott.ssa Rosalba Simeone)

Per l'ACI

Il Presidente  
Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOL

Il Presidente  
(Dott.ssa Giuseppina Fusco)